**COMUNE DI ROVETTA**

**PROVINCIA DI BERGAMO**

REGOLAMENTO INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE

(Art. 1, commi 1091 e 1091-bis, Legge 30 dicembre 2018 n. 145)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 30.06.2025

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati attinenti alla gestione delle entrate.

**Articolo 2 – Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrata riscosse nell’anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato: 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall’anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma 2, realizzate nell’anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell’evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo.
4. La quantificazione definitiva delle risorse che confluiscono nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma 2 certificate nel conto del bilancio approvato nell’anno di riferimento e riferito all’esercizio precedente.

**Articolo 3 – Destinazione del Fondo**

1. Il Fondo di cui all’articolo 2 viene destinato per una quota del 80,00% all’incentivazione del personale dipendente, anche titolare di elevata qualificazione, e per una quota del 20,00% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il fondo sarà successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

**Articolo 4 – Incentivazione del personale dipendente**

1. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a titolo di Fondo per incentivi gestione entrate, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all’articolo 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018, richiamato all’articolo 79, comma 2, lettera a), del CCNL 2019-2021, secondo cui “Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”. Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi [dell’art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2017-05-25;75~art23!vig).
2. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di gestione delle entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell’evasione dei tributi comunali e la partecipazione all’accertamento dell’evasione dei tributi erariali.
3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di elevata qualificazione, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate come di seguito specificato:

a) 5% al personale titolare di elevata qualificazione del servizio affari finanziari in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro;

b) 75% al personale dell’ufficio tributi,

c) 20% ad altro personale coinvolto, indipendentemente dal servizio di appartenenza, inclusi eventuali altri titolari di elevata qualificazione.

7. l’individuazione del personale coinvolto di cui al punto c) spetta al coordinatore del gruppo di lavoro, nel caso in cui non vi fosse personale coinvolto di cui al punto c) del precedente comma, la quota non assegnata è ripartita proporzionalmente tra il personale indicato ai punti a) e b).

8. Eventuali quote del Fondo non distribuite ai dipendenti rappresentano economie di spesa dell’anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

**Articolo 5 – Liquidazione del trattamento accessorio**

1. La liquidazione dell’incentivo, anche per la quota spettante al personale titolare di elevata qualificazione, verrà effettuata, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l’approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.lgs. 267/2000, dal responsabile stesso, stante l’assenza di discrezionalità nella determinazione dell’ammontare degli importi, previa presentazione di una sintetica relazione dell’attività svolta da parte del personale coinvolto.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l’approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.lgs. 267/2000 l’incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.
3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui all’articolo 3, comma 4, le relative eccedenze nell’anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e confluiranno in economia.

**Articolo 6 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell’ufficio entrate**

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell’ufficio entrate, da destinare all’aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme di cui all’art. 3, comma 1.
2. L’accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento e/o il rendiconto dell’esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti per Legge.
3. Tale fondo può essere utilizzato per l’acquisizione di software, l’acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell’ufficio tributi, l’acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell’ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
4. L’utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del titolare di elevata qualificazione competente.
5. Eventuali somme non impegnate nell’esercizio rappresentano economie di spesa dell’anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

**Articolo 7 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi e i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo.

**Articolo 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente a tempo indeterminato in apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente dedicata ai regolamenti.